IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXII - Serie V - Vol. IX - Fasc. VI - Giugno 1937

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione di disciplina dei Sacramenti.

Instructio servanda a Tribunalibus Dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum (1).

Art. 132. - § 1. Pars renunciare potest testi a se producto, salvo iure alterius partis et defensoris vinculi, ut ipse testis ad testificandum evocetur (cfr. can. 1759 § 4).

§ 2. Ex causa, quae postea supervenerit, potest etiam pars testem a se productum reprobare.

Art. 133. - Instructoris est decernere, audito vinculi defensore, an sit locus collationi testium sive inter se sive cum partibus ad normam can. 1772 § 2.

Art. 134. - Absoluto testium examine, nisi instructori aut vinculi defensori videantur alii esse testes *ex officio* vocandi aut aliae probationes exquirendae, acta decreto praesidis rite publicentur (cfr. art. 175).

Art. 135. - § 1. Post evulgatas testificationes, testes iam auditi denuo super iisdem articulis ne interrogentur, neque novi testes admittantur, nisi caute et ex gravi ratione et in quolibet casu omni fraudis et subornationis periculo remoto, altera parte audita, et requisito voto promotoris iustitiae, si iudicio intersit, et defensoris vinculi, quae omnia iudex decreto suo definiat (cfr. can. 1786).

§ 2. Verum, si ex inquisitione emerserint facta, quae partes ignorare poterant, facultas eisdem relinquitur vel testes excussos iterum ad testificandum evocandi vel alios inducendi.

Art. 136. - § 1. Quod attinet ad *aestimandam testimoniorum fidem*, standum est praescripto can. 1789, 1790, 1791.

§ 2. Quando agitur de circumstantia ex qua valor matrimonii dependet, diligentius inquiratur in testium honestatem, quae periurii suspicionem removeat.

(1) Continuazione ved. «Mon. Eccl.», dicembre, 1936.

§ 3. Quod coniuges contrà testem aliquem nihil excipiant, rationem id sane per se non suppeditat ut habeatur fide digna eius depositio contra matrimonium directa.

Art. 137. - *In causis impotentiae vel inconsummationis, nisi de impotentia vel inconsummatione aliunde certo constet, debet uterque coniux testes, qui septimae manus audiunt, inducere, sanguine aut affinitate sibi coniunctos, sin minus vicinos bonae famae, aut alioquin de re edoctos, qui iurare possint de ipsorum coniugum probitate, et praesertim de veracitate circa rem in controversiam deductam; quibus iudex ad normam can. 1759, § 3 alios testes potest ex officio adiungere* (can. 1975 § 1).

Art. 138. - § 1. De omnibus testibus exquiratur *ex officio* testimonium religiositatis, probitatis et credibilitatis; et eo maior ipsis fides adiicienda est, quo potiora habeantur documenta de requisitis bonae fidei.

§ 2. Testimonia huiusmodi omnia sunt publicanda, nisi de quibusdam ex ipsis, ad gravia damna vitanda attento eorum tenore, collegium aliud decernat (cfr. art. 130 § 1).

Caput IV.

De peritis.

Art. 139. - In causis impotentiae et defectus consensus ob amentiam requirendum est suffragium peritorum (cfr. can. 1976-1982).

Art. 140. - § 1. In aliis causis peritorum sententia est exquirenda, quoties iudicium est faciendum, quod peculiarem in aliqua arte requirat peritiam: e. g. si de cuius scripti authenticitate inquirendum sit (cfr. can. 1792).

§ 2. An, in casu de quo in § 1, peritiae locus esse debeat, instructor decernet sive una ex partibus postulante sive *ex officio*, audito in quocumque casu vinculi defensore. Partibus dissentientibus, instructor rem collegio deferat.

Art. 141. - Periti designandi sunt, audito vinculi defensore, a praeside, cuius est eorum numerum praefinire (cfr. can. 1793); salvo praescripto art. 150.

Art. 142. - § 1. Ad periti munus deligantur qui non tantum idoneitatis testimonium a competenti magistratu obtinuerunt, sed etiam qui artis suae experientia sint insignes et religionis atque honestatis laude commendati.

§ 2. *Qui a testimonio ferendo excluduntur ad normam* art. 119, *ne ad peritorum quidem officium assumi poterunt* (can. 1795 § 2).

§ 3. Excluduntur quoque a periti munere qui quemlibet cum alterutra parte necessitudinis nexum habeant.

Art. 143. - In causis impotentiae vel amentiae excluduntur quoque a periti munere qui coniugem privatim inspexerunt; hi autem in casu impotentiae possunt (cfr. can. 1978), in casu amentiae debent (cfr. can. 1982), induci uti testes.

Art. 144. - Si periti ante peritiam exaratam, aut suspecti evaserint, aut eos muneri obeundo impares esse compertum fuerit, a praeside substituendi erunt, ad normam art. 141.

Art. 145. - Periti possunt ab utraque vel ab alterutra parte recusari, si de partium studio sint suspecti (cfr. can. 1796 § 1). In quolibet casu praeses suo decreto edicat utrum sit admittenda recusatio necne et, recusatione admissa, in locum periti recusati alium sufficiat ad normam art. 141 (cfr. can. 1796 § 2).

Art. 146. - Periti iusiurandum de officio fideliter adimplendo et de secreto servando praestare debent coram praeside, citatis partibus et vinculi defensore.

Art. 147. - § 1. Instructor decreto suo definiat, auditis partibus et defensore vinculi, omnia et singula capita circa quae peritorum opera versari debet (cfr. can. 1799 § 1): ut puta, utrum amentia sit habitualis, an fuerit transitoria et an lucida admiserit intervalla; utrum impotentia sit absoluta an tantum relativa, utrum instrumentalis an functionalis, utrum antecedens an subsequens matrimonium, utrum perpetua an sanabilis sine gravi vitae periculo.

§ 2. Peritis, ut iudicium suum recte facere possint, omnia causae acta, quae instructori necessaria aut opportuna videantur, remittenda sunt.

§ 3. Partibus fas est quaestiones proponere, de quibus, nisi instructor, audito vinculi defensore, ex iusta causa eas reiiciendas censuerit, periti, in peritia conficienda, rationem habere debent.

§ 4. Praefigatur quoque ab instructore tempus intra quod examen est perficiendum et votum proferendum: quod tempus ab ipso instructore ex rationabili causa, partibus auditis, prorogari potest (cfr. can. 1799 § 2).

Art. 148. - § 1. Periti examen singillatim et seorsim exsequi debent; alter alteri examinis exitum ne pandat; votum suum in scriptis uterque proferat; in relatione, propria manu subscripta, perspicue quisque indicet qua via et ratione in explendo munere sibi demandato processerit, et quibus potissimis argumentis conclusiones prolatae nitantur (cfr. can. 1802).

§ 2. Praeses decernere poterit, ex peculiari ratione, ut examen

a peritis collegialiter exsequatur. Quo in casu peritorum discrimina, si quae adsint, in relatione, datis rationibus, adnotentur (cfr. ib.).

Art. 149. - Si agatur de cuius scripti authenticitate investiganda, standum est dispositioni can. 1800.

Art. 150. - In causis impotentiae:

1° ad inspiciendum virum duo medici deputentur, qui monendi sunt ut honestis tantum mediis utantur ad impotentiam cognoscendam;

2° ad inspiciendam mulierem deputentur duae mulieres, si adsint, quae in arte medica laurea doctorali et experientia sint praeditae, vel, ex mulieris consensu aut ex decisione collegii, duo medici, sin minus duae obstetrices vere peritae. Corporalis mulieris inspectio fieri debet regulis christianae modestiae plene servatis et adstante semper honesta matrona *ex officio* designanda (cfr. can. 1979).

Art. 151. - In causis amentiae unus vel, pro casus gravitate, duo medici deputentur, qui in scientia psychiatrica peculiariter sint versati, cauto tamen ut excludantur qui sanam (catholicam) doctrinam hac in re non profiteantur.

Art. 152. - Exhibitis relationibus, instructoris erit peritos vocare, ut singillatim suas conclusiones recognoscant et iuramento confirment et quaestionibus a vinculi defensore opportune concinnatis respondent.

Art. 153. - Si periti inter se discrepent, praeses alium, quem vocant peritiorem, designare poterit ad normam art. 141, qui suum votum proferat atque confirmet ad normam art. 148 et 152.

Art. 154. - § 1. Tribunal non tenetur sequi peritorum iudicium, etsi eorum conclusiones sint concordes, sed cetera quoque causae adiuncta attente perpendat (cfr. can. 1804 § 1).

§ 2. Tribunal debet in rationibus decidendi exprimere, quibus motum argumentis peritorum conclusiones vel admiserit vel reiecerit (cfr. can. 1804 § 2).

Caput V.

De probatione per instrumenta seu documenta.

Art. 155. - *In quolibet iudicii genere admittitur probatio per documenta tum publica tum privata* (can. 1812).

Art. 156. - § 1. *Praecipua documenta publica ecclesiastica haec sunt:*

1° *Acta Summi Pontificis et Curiae Romanae et Ordinariorum in exercitio suorum munerum authentica forma exarata, itemque*

attestationes authenticae de iisdem actibus datae ab illis vel eorum notariis;

2° *Instrumenta a notariis ecclesiasticis confecta;*

3° *Acta iudicialia ecclesiastica;*

4° *Inscriptiones baptismi, confirmationis, ordinationis, professionis religiosae, matrimonii, mortis, quae habentur in regestis Curiae vel paroeciae, vel religionis, et attestationes scriptae ex iisdem desumptae et a parochis, vel Ordinariis, vel notariis ecclesiasticis confectae aut earum exemplaria authentica.*

§ 2. *Documenta publica civilia ea sunt quae secundum uniuscuiusque loci leges talia iure censentur.*

§ 3. *Litterae, contractus, testamenta et scripta quaelibet a privatis confecta, privatorum documentorum numero habentur* (can. 1813).

Art. 157. - Documenta, quibus probatur baptismus vel ordo receptus, mors, professio religiosa, matrimonium, cognatio spiritualis, dispensatio ab impedimento canonico, debent esse ecclesiastica, idest confecta a legitima auctoritate ecclesiastica ad normam art. 156 § 1, n. 4.

Art. 158. - Utriusque generis documenta nisi partes sponte exhibeant, tribunalis est auctoritate sua perquirere, et de iis partes vel testes in examine interrogare.

Art. 159. - § 1. Documenta vim probandi in iudicio non habent, ideoque admitti nequeunt, nisi originalia sint aut in exemplari authentico exhibita, et penes tribunalis cancellariam deposita (cfr. can. 1819).

§ 2. Ut exemplar habeatur authenticum, oportet sit manuscriptum, firmatum subscriptione eorum qui archivis, ubi exstant originalia, sunt praepositi, vel notarii ecclesiastici, et sigillo munitum.

§ 3. Pro documentis publicis civilibus exemplar habetur authenticum, dummodo sit ea forma descriptum, quam civiles leges praefiniunt.

Art. 160. - *Documenta in forma authentica sunt exhibenda et in iudicio deponenda, ut a iudice et ab adversario examinari possint* (can. 1820).

Art. 161. - Documenta, penes tribunalis cancellariam deposita, ab actuario in ipso cancellariae loco custodiantur, et ibidem a partibus, defensore vinculi et ab ipsis iudicibus expendantur.

Art. 162. - § 1. Si quod dubium oriatur circa alicuius documenti exemplaris authenticitatem, aut a parte vel ab eo cuius interest aliqua exceptio opponatur, servetur praescriptum can. 1821.

§ 2. Si dubium aut exceptio versetur circa documenti veritatem, quaestio incidens proponatur etiam *ex officio*, vocatis et iudicialiter examinatis iis omnibus, quibus documenti origo et veritas nota esse praesumitur.

Art. 163. - § 1. Inter documenta privata non exigui ponderis esse possunt, praecipue in causis de vi et metu et de conditione, epistulae quas vel sponsi ante matrimonium, vel coniuges postea, sed tempore non suspecto, sibi invicem vel aliis dederint; dummodo de earum authenticitate et de tempore quo exaratae sint aperte constet.

§ 2. Instructor has epistulas opportune exquirat, partes vel testes monendo, ut, si quas habeant, eas tribunali exhibeant. Quae vero ab una parte proferuntur, ab alia recognosci debent.

Art. 164. - Epistulae sicut alia documenta privata illud pondus habent, quod ex circumstantiis et praesertim ex tempore quo redactae fuerint aestimandum est.

Art. 165. - Litterae, quas vocant anonymas, aliaque cuiuscumque generis anonyma documenta per se ne tamquam indicium quidem haberi possunt; nisi facta referant quae et quatenus aliunde comprobari possint.

Art. 166. - Si quid ex documento excerptum proferatur, quamvis in forma authentica redactum, tum altera pars, tum vinculi defensor, tum instructor *ex officio* ius habent postulandi ut integrum documentum, sive in originali sive in exemplari authentico, exhibeatur.

Art. 167. - § 1. Quoties pars documentum tradere recuset, quod ipsa fertur possidere atque aliquod pondus in causa habere praesumitur, instructoris erit, ad instantiam partis vel *ex officio*, audito vinculi defensore, per decretum statuere an et quomodo exhibitio facienda sit.

§ 2. Parte adhuc exhibitionem recusante, instructor rem deferat collegio, cuius erit perpendere quanti sit facienda haec recusatio.

§ 3. Parte vero negante se documentum possidere, instructor eam ad negationem iureiurando firmandam invitare potest.

Art. 168. - Si civile vinculum per divortium est solutum aut nullum declaratum, instructor curet, ut partes tum petitionem in foro civili oblatam, tum sententiam a magistratu datam exhibeant, atque, si casus ferat, etiam civilis causae acta.

Art. 169. - Circa vim et fidem instrumentorum serventur dispositiones can. 1814, 1816, 1817, 1818.

Caput VI.

De indiciis seu praesumptionibus.

Art. 170. - § 1. *Praesumtio est rei incertae probabilis coniectura; eaque alia est iuris, quae ab ipsa lege statuitur; alia hominis, quae a iudice coniicitur.*

§ 2. *Praesumptio iuris alia est iuris simpliciter, alia iuris et de iure* (can. 1825).

Art. 171. - *Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur, salvo praescripto can. 1127* (can. 1014).

Art. 172. - Dubium sive iuris sive facti, quod faveat matrimonio, debet esse prudens, seu probabili fundamento nixum, ut praesumptioni pro matrimonii valore locus sit.

Art. 173. - *Praesumptiones, quae non statuuntur a iure, iudex ne coniiciat, nisi ex facto certo et determinato, quod cum eo, de quo controversia est, directe cohaereat* (can. 1828).

Art. 174. - Praesumptionibus *hominis* est potissimum locus in causis, quae spectant ad consensus defectum. Ad eas constabiliendas instructoris est curare, ut circumstantiae proferantur in lucem, quae matrimonium praecesserunt, comitatae vel secutae sunt.

TITULUS X.

De processus publicatione, de conclusione in causa et de causae discussione.

Caput I.

De publicatione processus.

Art. 175. - § 1. Perpensis a defensore vinculi, a iudice instructore et a praeside probationibus hinc inde adductis, facienda est actorum omnium communicatio inter partes.

§ 2. Haec facultas communicationis fit decreto praesidis, quo partibus earumque advocatis ipse concedit potestatem inspiciendi testificationes ceterasque omnes probationes quae in actis reperiuntur, quaeque secreta permanserant, et petendi actorum exemplar (cfr. can. 1858, 1859).

§ 3. Eodem decreto praeses tempus utile praestituat, intra quod partes et defensor vinculi possint exhibere documenta, exponre argumenta, quibus allatae ab ipsis probationes et impugnationes roborentur, explicentur, compleantur.

§ 4. Fas adhuc est partibus novos testes inducere, verum tantummodo ad normam art. 135.

Art. 176. - Elapso praestituto tempore vel etiam prius, si defensor vinculi et partes tribunali declaraverint se nihil aliud exhibendum habere, deveniatur ad conclusionem in causa (cfr. can. 1984 § 2, 1860).

Caput II.

De conclusione in causa.

Art. 177. - § 1. Conclusio in causa fit decreto praesidis, quo declaratur fuisse satisfactum praescripto praecedentis articuli ideoque causam satis instructam haberi.

§ 2. Caveat tamen praeses ne decretum conclusionis in causa edat, si quid adhuc putet esse exquirendum, ut causa satis instructa habeatur. Quo in casu, audito defensore vinculi, iubeat ea suppleri quae desint.

Art. 178. - § 1. Etiam post conclusionem in causa admittuntur in his causis novae probationes, praesertim si afferantur documenta ex novo reperta, aut producantur testes, qui ob legitimum impedimentum non potuerunt induci tempore utili (cfr. can. 1861, § 1, et art. 135).

§ 2. Si praeses probationes admittendas censeat, id decreto statuat; quod si renuat, patet recursus ad collegium.

§ 3. Collectis novis probationis, ab instructore moneantur partes et vinculi defensor eisque praestituatur congruum tempus, ut probationes ipsas perpendere et impugnare possint; aliter iudicium est nullius momenti (cfr. can. 1861, § 2).

Caput III.

De causae discussione.

Art. 179. - § 1. Edito decreto conclusionis in causa, praeses terminum praefiniat partibus vel earum patronis, necnon promotori iustitiae, si ipse matrimonium accusavit, ad defensiones suas sive allegationes tradendas (cfr. can. 1862, § 1).

§ 2. Defensio, ab advocato subsignata, praesidi exhibenda est, eiusque, de licentia ipsius praesidis scripto apponenda in calce scripturae, tot exemplaria conficienda quot sunt necessaria.

§ 3. Praeses iubere potest ut exemplaria typis exarentur.

§ 4. Licet advocato, una cum defensione, exemplar exhibere allegationum et potiorum documentorum.

§ 5. Defensiones uti supra exhibitae statim distribuendae sunt, una cum exemplaribus documentorum, cura tribunalis, ne causae definitio perniciosam patiatur moram.

Art. 180. - § 1. Recepta partium defensione, vinculi defensor intra terminum a praeside designandum suas animadversiones exhibeat.

§ 2. Partes, necnon promotor iustitiae si adsit, ius habent animadversionibus respondendi intra terminum decem dierum.

§ 3. Vinculi defensor, accepta responsione, et ipse, intra decendium, eodem respondendi iure, si velit, uti potest.

§ 4. Respondendi ius semel tantum partibus esto, nisi praesidi, gravi ex causa, iterum videatur concedendum. Concessio vero uni parti facta, alteri quoque facta censebitur.

Art. 181. - Termini pro animadversionibus, defensionibus aut responsionibus exhibendis possunt rationabili de causa prorogari a praeside. Possunt etiam, omnibus consentientibus, iidem termini coarctari (cfr. can. 1862, § 2).

Art. 182. - Praeses nimiam defensionum extensionem etiam praefixo paginarum numero, si id expedire iudicaverit, moderari potest; ordinarie non excedatur numerus viginti paginarum in defensione et decem in responsione (cfr. can. 1864).

Art. 183. - § 1. Semper defensori vinculi ius sit ut ultimus audiatur.

§ 2. Si defensor vinculi intra decem dies (cfr. art. 180, § 3) nil responderit, praesumitur nil habere deducendum, et ad ulteriora procedere licet (cfr. can. 1984).

Art. 184. - Curet quoque praeses, sive *ex officio* sive ad instantiam partis vel defensoris vinculi aut, si intersit, promotoris iustitiae, ne exemplaria, vel typis non edita, ubi causae natura id exigat, ad extraneorum manus perveniant, peculiari lege de hoc partibus earunque advocatis et procuratoribus districte per decretum imposita.

Art. 185. - Iudicii dies et hora, nisi antea fuerint praefinitae, a praeside destinandae et partibus significandae sunt, ita tamen ut inter ultimam defensionem et iudicii diem decendium saltem intercedat.

Art. 186. - § 1. Praesidi fas est, vel *ex officio* vel defensore vinculi vel alterutra parte instante, oralem quoque causae discussionem admittere.

§ 2. Discussio oralis post ultimam exhibitam responsionem expetenda est: in omni casu intra septem dies ante tempus praefinitum pro causae definitione.

§ 3. Pars, quae petit oralem discussionem, articulos seu capita proponat de quibus discussio facienda est.

§ 4. Praesidi advigilandum est, ne discussio oralis moderatae disputationis terminos excedat, neve inutiliter repetantur ea de quibus in defensionibus atque responsionibus actum est.

§ 5. Orali discussioni assistet notarius, ut, si praeses praecipiat, aut vinculi defensor vel pars postulet et praeses consentiat, possit de disceptatis, confessis vel conclusis scripto ad tramitem iuris ex continenti referre (cfr. can. 1866).

TITULUS XI

De causis incidentibus.

Art. 187. - *Causa incidens habetur, quoties, incepto saltem per citationem iudicio, ab una ex partibus aut* a promotore iustitiae, si iudicio intersit, vel vinculi defensore, *quaestio proponitur quae, tametsi libello, quo lis introducitur, non contineatur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet ut resolvi plerumque debeat ante quaestionem principalem* (can. 1837).

Art. 188. - § 1. Parti legitime instanti instructor satis facere tenetur per decretum.

§ 2. A quocumque instructoris decreto pars cuius interest ad collegium recurrere potest, ut quaestio incidens instituatur. Recursus tamen intra decem dierum spatium a decreti notificatione instituendus erit, secus partes decreto acquievisse censentur.

§ 3. Recursus instructori, a quo decretum prodiit, est exhibendus; qui tamen, nisi decretum a se factum revocandum censuerit, illum tribunali sine mora deferre debet.

Art. 189. - § 1. Exorta quaestione incidenti, collegium, auditis altera parte et vinculi defensore, necnon, si intersit, promotore iustitiae, ante omnia perpendere debet, an quaestio nexum habeat cum causa principali, simulque an aliquo probabili fundamento nitatur.

§ 2. Quae duo si concurrant, collegium vel quaestionem incidentem admittat, vel, si iudicet eam necessario non esse resolvendam ante sententiam definitivam, decernat, ut de ea habeatur ratio die propositionis causae. Si autem duo simul non concurrant, collegium recursum reiiciat (cfr. can. 1839).

Art. 190. - § 1. Quaestione incidenti admissa, collegium, audita altera parte et vinculi defensore, necnon promotore iustitiae, si intersit, ante omnia statuat, utrum solvenda sit, attenta eius natura et gravitate, servata forma iudicii per interlocutoriam sententiam,

an, non servata forma iudicii, per merum decretum (cfr. can. 1840 § 1); quae collegii decisio inappellabilis est.

§ 2. Collegium, ad instantiam partis aut *ex officio*, interventum promotoris iustitiae, si processui iam non intersit, exquirere debet, si constiterit bonum publicum in discrimen vocari; exquirere autem potest, si quaestionis incidentalis natura vel difficultas id consulat.

Art. 191. - Si quaestio incidens per sententiam solvi debeat, concordentur dubia, et eae serventur regulae quae de causa principali statutae sunt, exceptis terminis, qui statuantur brevissimi (cfr. can. 1840 § 2).

Art. 192. - § 1. Si quaestio incidens solvenda sit per decretum, partibus et vinculi defensori terminus assignandus est, in quo suas rationes afferant per breve scriptum seu memoriale.

§ 2. Collegii est decernere utrum facultas memoriali respondendi, quam partes et vinculi defensor postulaverint, concedenda sit brevissimo termino statuto, an potius discussio oralis ad normam art. 186.

Art. 193. - In decreto quo collegium quaestionem incidentem definit, rationes quibus nititur in iure et in facto breviter exponantur (cfr. can. 1840 § 3).

Art. 194. - Quaestio incidens et causa principalis, si casus ferat, una eademque sententia super merito definiri possunt.

Art. 195. - *Antequam finiatur causa principalis*, collegium *interlocutoriam sententiam potest, iusta intercedente causa, corrigere aut revocare sive ex se, auditis partibus, sive ad istantiam unius partis audita altera parte, et requisito semper voto promotoris iustitiae, si adsit, et defensoris vinculi* (can. 1841).

NOTE DI DIRITTO CANONICO

De subjecto coactivae potestati obnoxio.

Canone 2226, § 1. *Poenae adnexae legi aut praecepto obnoxius est, qui lege aut praecepto tenetur, nisi expresse eximatur.*

§ 2. *Licet lex poenalis posterior obroget anteriori, si tamen delictum quando lex posterior lata est jam commissum erat, applicanda est lex reo favorabilior.*

§ 3. *Quod si lex posterior tollat legem vel poenam tantum, haec statim cessat, nisi agatur de censuris jam contractis.*

§ 4. *Poena reum ubique terrarum tenet, etiam resoluto jure superioris, nisi aliud expresse caveatur.*

Il potere d'infliggere pene, ai canoni 2220, 2221, fu dedotto, come vedemmo, dal potere legislativo; è sempre quindi la pena un *adnexum* della legge.

Lo stesso dicesi del potere di dare precetti: chi ne usa può sancirli di pena.

Discende dal principio, che salve eccezioni dello stesso legislatore o superiore, s'estende la forza giuridica della pena, per tutto lambito che è proprio alla giurisdizione dell'avente potestà di legiferare, o far precetti.

Per questo è detto: § 1. *Poenae adnexae legi aut praecepto obnoxius est qui lege aut praecepto tenetur, nisi expresse eximatur.*

Nel sopra citato c. 21, X, *De sent. ex.*, V, 39: « nonnisi subditi obligantur » si afferma del valore dell'inflitta scomunica.

Che poi l'esenzione, qualora ci sia, debba venire da espressa eccezione risulta chiaro dal fatto, che da una legge non può esimere ordinariamente (can. 27, § 1) che l'esplicita volontà del legislatore. Vedi i canoni 80-84 ed il seguente canone 2227, § 2, in favore dei Cardinali e dei Vescovi.

I canoni 1, 13, 14 indicano i sudditi della legge ecclesiastica (1) generale e particolare (cfr. Cicognani, op. cit., agli stessi) il canone 24 riguarda i precetti. Vedi il testo.

§ 2. *Licet lex poenalis posterior obroget anteriori, si tamen delictum, quando lex posterior lata est, jam commissum erat, applicanda est lex reo favorabilior.*

Cessa per *obrogazione* la legge quando è mutata da legge contraria nei modi sanciti nel canone 22 (vedi il testo). Trattandosi di legge penale, la legge succedanea a rigore di termini sarebbe la sola che potrebbe essere applicata (vedi anche il can. 23) qualunque sia la gravità delle pene che contiene.

Qui invece il legislatore quando si verifichi che il delitto fu commesso prima della legge *obrogante* dispone che delle due leggi penali si applichi al reo la più favorevole.

Non è l'applicazione del criterio di cui il canone 2219, § 1, perchè quello riguarda la pena già scelta (unicamente) dal legislatore e suscettibile di interpretazione che quel canone vuole benigna, ma certamente si ispira ad esso la disposizione di cui al presente.

È un favore che trova riscontro nell'art. 2 del C. P. I.: « Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sieno diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza inevocabile », cpv. 3.

E acutamente, come sempre, ne dà ragione il prof. Latini, op. cit., p. 231: « Nam si mitior sit lex anterior, applicari non potest posterior ex *defectu promulgationis*, si mitior vero posterior applicari amplius non potest anterior, *quia majoris ejus severitatis deficit fundamentum.* Nec

---

(1) *Trid.* c. 18 Sent. XXV, *De ref.*: « Sciant universi sacratissimos canones *ab omnibus*, et quoad ejus fieri potest *indistincte* observandos ».

obiiciatur in hac fecunda hypotesi defectus promulgationis legis posterioris. Nam praeterquamquod promulgatio exigibur potissimum *in favorem rei*, in promulgatione legis severioris mitioris promulgatio naturaliter comprehenditur » (1).

Con tutto ciò la disposizione mantiene carattere di favore.

E se la pena è di quelle che *habent tractum successivum* e la sua applicazione quando si promulga la legge più mite è incominciata, il resto da scontarsi deve essere ridotto nei limiti segnati dalla stessa legge più mite. Così nel caso, ad esempio, d'una pena pecuniaria a rate, ecc.

La decadenza della legge precedente per la succedanea contraria fu, pel diritto penale, così motivata da Papiniano (l. 41, ffrr. *De Poenis*): « Nec sane verisimile est delictum unum eadem lege variis aestimationibus coerceri ».

Nonostante che vari sieno i modi coi quali per *abrogazione* decade una legge, quando si tratta di legge penale essa avviene prevalentemente: *a*) su espressa disposizione del legislatore; *b*) per legge contraria dallo stesso emanata (can. 22). Poichè se è sempre odiosa la correzione del diritto costituito, la massima chiarezza è necessaria quando si tratta di pene. Canoni 11, 15 (2).

§ 3. *Quod si lex posterior tollat legem vel poenam tantum, haec statim cessat, nisi agatur de censuris jam contractis.*

È fatta qui l'ipotesi che sia tolta la legge inibitoria o la pena. Si suppone evidentemente un delitto di mera creazione (*politica*) ecclesiastica. Canoni 2195, 2196, 2221.

E ritorna la considerazione della efficacia della legge *nel tempo*, come al precedente § 2. Dipendentemente quindi dal principio « *nulla sine lege poena* » prima della promulgazione o dopo l'*abrogazione* o *revoca* della legge, non ha corso pena. È detto al c. 3, C. 32, q. 4: « *Poena criminis ex tempore legis est quae crimen inhibuit.* Nec ante legem ulla rei damnatio est, sed ex lege ».

Ne segue che o cada la legge e la pena, o la pena sola restando la legge inibente, la pena in ogni modo cessa.

Ma un'apparente eccezione presentano le parole *nisi agatur de censuris jam contractis.* Apparente, perchè « le censure si *contraggono* non si *irrogano* come le pene » (in senso classico) ben dicono gli scrittori del « Monitore », loc. cit. 112, e vale la regola « macula semel contracta elui tantummodo potest ».

Ciò che si ha nel canone 2248, § 1: « Quaelibet censura, semel contracta tollitur tantum legitima absolutione ».

Non basta, quindi, se trattasi di censura già *contratta*, che cada la legge che la portava, perchè il delinquente resti libero come sarebbe di

---

(1) È interessante anche il seguito, pel caso di tre pene concorrenti. Vedi al luogo cit.

(2) Cap. *Cum expediat*, 29 *De elect.* I, 6 in VI. VERMEERSCH, III, 149.

qualunque *altra* pena; ma è necessario venga debitamente assoluto. Canoni 2236, 2253, 2254.

Il che è sempre vero della scomunica che non può essere mai inflitta se non per *modum censurae*; è vero per la sospensione ed interdetto quando non sieno, come talora avviene, inferti solo a modo di *pena vendicativa*. Ma di questo inferiormente al canone 2248 (1).

I modi con cui una legge posteriore può togliere una precedente sono indicati nel citato canone 22.

§ 4. *Poena reum ubique terrarum tenet, etiam resoluto jure superioris, nisi aliud expresse caveatur.*

La pena viene da legge e da precetto e giusta il disposto al § 1 si applica a chi è soggetto alla legge o al precetto. Della legge il canone 13 stabilisce che tiene — *ubique terrarum* — se generale — *per gli aventi domicilio o quasi domicilio e insieme attualmente degenti* — se data per un determinato territorio.

Del precetto il canone 24 stabilisce come regola — *che dovunque obbligano* — e cessano — *resoluto jure praecipientis* — solo quando non sieno dati per documento, o, se verbalmente, non con due testi.

È quindi il presente § 4 nei riguardi della pena originata da queste fonti, una semplice deduzione consequenziale. Può cadere il diritto di chi dalla legge in vari modi: rinunzia, decadenza, morte ecc. ma una volta che la pena sia incorsa è stato messo in esercizio un potere che è di *diritto pubblico* e quindi il reo davanti alla legge comune ha acquistato uno stato che gli può esser tolto, solo secondo le norme della stessa legge comune. (Lega, op. cit., 191). Il cambiar luogo non lo giova.

Per le pene inferte per precetto, prima del codice, era vivace disputa fra i dottori, ritenendo molti che avessero a cadere — *resoluto jure praecipientis* (2). Oggi non ha più luogo. Cfr. Cicognani, op. cit., ad can. 24.

È stabilito al c. 8, X, *De off. Iud. sed.* I, 31: « Ad reprimendam malitiam perversorum poenae certae sunt in canonibus constitutae, quas sicut latas a vobis interdum in subditos vultis inviolabiliter observari, ita latas ab aliis debetis inviolabiliter observare ».

E dice nella « Suessana », 15 ottobre 1578 la S. C. Epp. Regg: « ... perchè è ragioncvole che un prelato aiuti sempre l'altro ... V. S. che sa che colui (maestro d'Atti *Bernardo*) è scomunicato, sarà bene che lo faccia evitar anche costì, acciò ecc. ». La pena è come un debito con la società e deve scontarsi.

Al fin qui detto eccepisce la clausola *nisi aliud expresse caveatur*. Tale clausola si può avere dalla legge comune come, ad esempio, per le pene che giusta il canone 24 non risultano inflitte per documento, ed

---

(1) Cfr. Sole, op. cit. 178; Lega, op. cit., 121 seg.

(2) Così anche il prof. Marolo, *Lecett.* 1913; cfr. Lega, op. cit., 109: dei precetti penali in particolare si dice che *ossibus haerent* dovunque si porti il soggetto passivo dei medesimi, e lo seguono *ut umbra corpus*. Vernz, I, 135; D'Annibale, I, n. 247; Cfr. S. C. De Prop. Fide Instr., 20 ott. 1884–5.

anche, da legge particolare v. g. diocesana o da precetto, nei quali il superiore adoperi la formola « ad beneplacitum nostrum » o altra equipollente (1).

Canone 2227, § 1. *Poena nonnisi a Romano Pontifice infligi aut declarari potest in eos de quibus in can. 1557, § 1.*

§ 2. *Nisi expresse nominentur, S. R. E. Cardinales sub lege poenali non comprehenduntur, nec Episcopi sub poenis latae sententiae suspensionis et interdicti.*

Nessuno è sottratto al giudizio della Chiesa e in essa al supremo del Papa; e, riassumendo (2) storiche controversie e capitali avvenimenti, il canone 1553, § 1, n. 2, stabilisce: « Ecclesia jure proprio et exclusivo cognoscit... De violatione legum ecclesiasticarum deque omnibus in quibus inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et poenarum ecclesiasticarum irrogationem ». Ma perchè gli investiti dei supremi poteri nella società civile sono quelli che incarnano la perfezione e l'indipendenza, nel suo ordine, della medesima, il diritto ecclesiastico col presente canone e il citato canone 1557, § 1, analogamente li sottopone all'immediato esercizio della suprema potestà Pontificale e al di lei giudizio.

Bene al proposito il Cardinale Cavagnis, op. cit., II, n. 200: « Cum... dicimus Ecclesiam animadvertere posse in principes de jure loquimur non autem de modo; scit enim Ecclesia quanta reverentia debita sit principibus ob eminentem ipsorum auctoritatem; hinc tantum necessitate coacta in eos severius agit » e ciò che più direttamente ancora ci riguarda: « Item *non omnes poenae sunt aeque applicabiles principibus et privatis*... Remanent poenitentiae... censurae et tandem depositio, qua secuta et aliae poenae possent applicari ».

Simili riguardi, nella sfera dei più alti dignitari ecclesiastici, sono qui usati salva la debita proporzione e gradualità fra i medesimi, ai Cardinali e ai Vescovi.

Tutto questo che appartiene nel Codice al *diritto penale* trova pei principi secolari e i dignitari della Chiesa, in altre parti del medesimo, il suo correspettivo nei privilegi, diritti particolari, esenzioni ecc.

È detto § 1. *Poena nonnisi a Romano Pontifice infligi aut declarari potest.* Qualunque sia la pena, in qualunque modo sia, o non sia anche, comminata, cade nella riserva. Il Pontefice procede giudizialmente o *extra*; si tratti di sentenza condannatoria o solo declaratoria, vale lo stesso.

... *in eos de quibus in can. 1557, § 1.* A questo luogo sono indicati: 1° gli aventi suprema potestà, i loro figli e figlie e i legittimi successori; 2° i

---

(1) Cfr. ad analogiam il can. 183, § 2; cfr. LECTER M., *De delictis*, « Collat. Namurcenses », XXI, f. 1-2, p. 38-46, can. 1928.

(2) GOSSELIN, *Pouvoir du Pape sur les souverains*; DE MAISTRE, *Du Pape*; VECCHIOTTI, op. cit., I, § 33; CAVAGNIS, II, Art. III, *De principum correptione*, 199; CAPPELLO, *Inst. Iur. Publ.*, vol. II, p. 442; LUCANTONIO, *La supernazionalità del Papato*, p. 109.

Cardinali; 3° i Legati della Sede Apostolica per le cose criminali; 4° i Vescovi anche se solo Titolari (coi Legati, i Nunzi, i Delegati apostolici).

Circa costoro, il Papa è chiamato *personalmente* a giudicare: il § 2 dello stesso canone, chiama i Tribunali della S. Sede per altri giudizi: il § 3 il giudice eletto dal Romano Pontefice. Vedi il testo.

Qui adunque per gli indicati dal § 1 del canone 1557 *personalmente* il Papa infligge pene, sentenzia di pene, dichiara incorse pene.

Per quanto riguarda gli aventi supremo potere civile — *qui supremum tenent populorum principatum* — (§ 1, 1557) essi sono: nel regime monarchico un Re o una Regina o altra persona fisica (1), ad esempio, il Reggente: nel regime democratico il Presidente della Repubblica o equivalente: in entrambi i casi, non la Camera, il Senato, il Ministero, i Ministri, il capo dei Ministri, qualunque sia la loro attribuzione, nel legiferare nell'eseguire. Qui è chiamato non un corpo morale, ma una persona fisica. Sono anche (ibid.) indicati — *filios et filias* — e i prossimi *legittimi* successori nel principato; ma nulla si dice del coniuge, ad esempio, della Regina, quando la donna regni (Olanda, Inghilterra ecc.) e il marito non è Re.

Per la stessa ragione che la Regina quando è il maschio che regge, partecipa del privilegio di cui al 1557, § 1, e al presente canone è a ritenere che anche il coniuge della Regina sia qui considerato (2).

Di questo privilegio già nel *Ius Decretalium*. È detto al c. 5, *De privilegiis* V, 7, in VI: «... privilegia... (prohibemus extendi...) illis dumtaxat exceptis... per quae *Regibus et Reginis eorumque filiis*... in hoc immunitas hujusmodi conceditur... etc.».

Dei Cardinali, così Eugenio VI ep. *Non mediocri* (can. 1439), § 14: «... cum a nemine nisi a solo Papa judicentur Cardinales, ipsi... reliquos Eccl. gradus, cum... Pontifice judicant».

Dei Vescovi: S. Leone IX, ep. *Cum ex venerabilium* (can. 1053), § 4: «non debet praeter sententiam R. Pontificis universale concilium celebrari, aut Episcopos damnari vel deponi» e il Concilio Tridentino, Sess. XIII, *De ref.*, c. VIII: «Causae Episcoporum cum pro criminis objecti qualitate comparere debeant, coram Pontifici maximo referantur, ac per ipsum terminentur».

Il privilegio di cui fin qui si è detto è puramente *juris ecclesiastici* e quindi revocabile dalla suprema autorità della Chiesa: ciò che non può dirsi del Romano Pontefice e in genere della S. Sede di cui al canone 1556.

Il ministero poi giudiziario o no del S. Padre, ma *penale*, è invocato in virtù del presente canone per ogni sorta di pene. Le stesse pene *a jure* e *latae sententiae*, prima del suo intervento, producono solo nel *foro interno* l'effetto di cui al canone 2232, § 1. La «dignitas personae quae delictum committit» è indicata dal canone 2218, § 1, come criterio di proporzione nell'infliggere *pene*, e poichè è la *dignità* che in questo luogo

(1) Anche i membri di un consiglio di Reggenza.

(2) Noval, op. cit., 64.

devolve il caso alla suprema autorità, è da essa che deve venire tal criterio applicato. La storia inoltre ci dice, come per delitti anche comuni (vedi gli autori citati) intervennero, a punire i Principi, i Sommi Pontefici. Così il Vecchiotti, loc. cit.: « Summus Pontifex praecipue judicabat in temporalia principes *ratione peccati*, qua civiles magistratos catholicos; siquidem haeresis aut *aliud* grave eorum peccatum, non crimen politicum, sed pure spirituale constituebant » e il Cavagnis, loc. cit.: « Ecclesia... in eos (principes) severius agit, vel ob *delicta privata enormiter scandalosa, puta assumptionem alterius mulieris in uxorem, vivente prima*, ut fecit Lotharius II rex, ab Ecclesia de hoc correptus, vel in rempublicam, ex. gr. saevam tyramnidem ». Cfr. S. C. C. Viennese, 6 mart. 1647; Pontif. Rom. « *Ordo suspens* etc. ».

Sia quindi nell'infliggere, sia semplicemente nel dichiarare, quando così voglia, incorsa una pena qualunque, ad ogni, esteriore almeno, effetto penale, per le dette persone, occorre intervenga il Papa (1).

Anche le leggi civili conoscono riserve simili a quella di cui al presente § 1. In Italia il giudizio sull'accusa criminale promossa contro i deputati e i senatori è riservato al Senato costituito in Alta Corte di Giustizia. Art. 36, 37 dello *Statuto* (2).

§ 2. *Nisi expresse nominentur. S. R. E. Cardinales sub lege poenali non comprehenduntur, nec Episcopi sub poenis latae sententiae, suspensionis, et interdicti.*

Non è qui più discorso di procedura e di giudice, ma di pene *a jure* comminate e insieme *latae sententiae.*

I Cardinali debbono essere *espressamente* nominati per qualsiasi pena: i Vescovi per la sospensione e l'interdetto, solamente.

Sono espressamente nominati i Cardinali, ad esempio, nella sopra citata Cost. di Pio X: *Vacante Sede Apostolica*, concernente il Conclave. Dieci sono i casi previsti. Cfr. i miei « *I canoni penali* », pag. 76 (3). Sono anche nominati al canone 2332 per l'appello dal Papa al Concilio Universale, al canone 2397 pel rifiuto del prescritto (can. 234) giuramento, ottenuta la promozione al Cardinalato, se assenti dalla Curia.

I Vescovi, ad esempio, al canone 2370 che commina la sospensione al Vescovo consacrante e Vescovi assistenti, al consacrato Vescovo, senza il mandato apostolico di cui il canone 953. Così al canone 2373, quando il Vescovo proceda ad ordinazioni senza le dimissioni richieste, e in altri casi (vedi il testo); coi Cardinali sono compresi nel canone 2332 (4).

Il chiar. Lancellotti, *Inst.*, l. IV, Tit. XV, nota al § 6 che non solo i Vescovi e i loro superiori godono di questa esenzione nei riguardi del diritto costituito, ma anche « sententiae sive mandati occasione » e si

(1) Cocchi, loc. cit. 41.

(2) Cfr. Orlando, « Princ. Dir. Costituz. », n. 237–238.

(3) Non riguardo alle pene furono a detta costituzione apportate varianti disciplinari dal Motu–Proprio di Pio XI, 1 marzo 1922.

(4) Vermeersch, loc. cit.

riporta per la ragione del disposto al c. IV, *De sent. exc.* etc., V, XI, in VI dove Innocenzo IV stabilisce: « Quia periculosum est Episcopis et eorum superioribus *propter executionem Pontificalis officii quod frequenter incumbit*, ut in aliquo casu, interdicti vel suspensionis incurrant sententiam ipso facto; nos... statuendum duximus... incurrant... nullatenus nisi... de Episcopis expressa mentio habeatur ».

Anche il precetto giusta il canone 2218, § 1, e il canone 2222, § 1, può comminare pene *latae sententiae.*

Pei Cardinali particolarmente è il c. 6 *De Cardinalibus*, I, Tit. IV in VII dove Paolo VII riserva a sè le liti che possono sorgere (anche d'indole criminale) fra i membri del Sacro Collegio « *in quavis instantia*, cognitionem decisionem illarum *nobis reservamus* » ciò che si riporta anche al precedente § 1.

Dalle fonti al presente canone, § 2, come è evidente, si è ben distinta la condizione, una volta identica, dei Cardinali e dei Vescovi. Resta la stessa per l'intervento del Pontefice di cui al § 1: è differente in ordine alle pene stabilite, come dal presente § 2. I Cardinali *absolute* sono esclusi da qualsiasi legge o mandato penale, se non espressamente nominati: i Vescovi solo per le sospensioni ed interdetti *latae sententiae*, sieno queste pene da legge o da precetto.

Perchè però i Vescovi sono contenuti nel § 1 che richiama il n. 3 del citato § 1, canone 1557, dove il giudizio *criminale* dei Vescovi anche solo Titolari è riservato al Pontefice, le sospensioni e gli interdetti non hanno esecuzione se non nei limiti del canone 2223, § 4, che lascia all'arbitrio del superiore il dichiararle, del canone 2232, § 1, pel quale il solo effetto immediato è pel foro interno prima della declaratoria, qualora il delitto non sia notorio. È facile pei Vescovi l'*infamia* di cui al medesimo. Praticamente l'intervento del Papa all'effetto pieno della pena è necessario.

Qui è detto di pene *latae sententiae*: per le *ferendae in criminalibus* a maggior ragione, in virtù del citato § 1 del 1557, è invocato l'intervento del Sommo Pontefice, pei Vescovi anche solo Titolari. Pel giudizio *in contenzioso* vedi il § 2 dello stesso 1557 (1).

Il favore qui usato ai Vescovi e al precedente § 1, è da intendere anche per i prelati aventi giurisdizione territoriale (o equivalente) episcopale, v. g. gli *Abbates de regimine* i prelati *nullius* etc. Vedi il canone 198, § 1.

Il Cardinale Lega, loc. cit., 117, porta la ragione perchè la *scomunica* non è compresa qui colla sospensione e l'interdetto. Dice: « Excommunnicatio autem infligitur ob crimina *tam enormia*, ut ipsum Praelatorum officium *nullam mereatur exceptionem* ».

---

(1) Cocchi, loc. cit. 41: « iidem non subiiciuntur poenis in particulari territorio statutis ». Ne « L'Ami du Clergé », 1928, f. 29, p. 472-74 è discusso e risolto negativamente il dubbio « Peut-on admettre qu'il n'y a pas obligation de dénoncer episcopum sollicitantem ? » e si rimanda per la denunzia al cit. can. 1557, § 1, n. 3.

Canone 2228. *Poena lege statuta non incurritur, nisi delictum fuerit in suo genere perfectum secundum proprietatem verborum legis.*

Qui è fuori di considerazione l'esercizio *arbitrario* del potere d'infliggere pene, nelle sue varie forme. Si tratta della pena *lege statuta* e cioè *a jure* (1). E la norma qui stabilita è correlativa al disposto del canone 2219, § 1. In quel luogo per la legge penale bisognosa d'interpretazione, era prescritto che questa fosse la più benigna: qui per il fatto che contraddice alla legge si vuole che, all'effetto penale, realizzi esattamente la figura del delitto descritto nella legge. Per le censure in ispecie la norma di cui al presente, è applicata dal canone 2242, § 1.

Ad incorrere la pena stabilita dalla legge il delitto dev'essere *in suo genere perfectum secundum proprietatem verborum legis.* Perchè si abbia infatti la violazione *in atto* della legge, bisogna porre le azioni che la legge ha vietato: questo esprime la *dizione* usata dal legislatore che dev'essere presa nel senso ovvio, cioè proprio delle parole. Vedi quanto dicemmo al canone 2195, § 1.

È detto — *in suo genere* — e cioè come delitto — come tale delitto. Vedi il detto circa la *qualità* del delitto al canone 2196.

Come delitto: perchè: 1° è colpito dalla legge come delitto anche il *conato*, canoni 2212, § 4, 2235, che però entitativamente non raggiunge la figura del delitto cui tende; 2° è delitto il fare, ed è delitto l'omettere.

Come tale delitto: il ferire non è l'uccidere: se la pena è per l'omicidio non s'incorre se non *morte secuta.* « Si homicida excommunicetur non incurrit censuram qui solum percussit, aut vulneravit » dice lo Schmalzgrueber, l. 5, Tit. 39, *De sent. exc.*, 72.

È detto — *perfectum* — e cioè la sua consumazione sia la — *externa e moraliter imputabilis legis violatio* — di cui il citato 2195, § 1. Supposto che nulla manchi all'elemento soggettivo, cioè la *imputabilità* di cui fu detto al Tit. II e a cui ritorna, nei riguardi delle pene, il legislatore nei due canoni seguenti, la *consumazione* del delitto varia secondo la natura specifica dello stesso: altra è l'azione del *grassatore* della strada, altra quella del ladro di *chequès* firmati, fra gli impiegati d'una banca; altra è la consumazione dell'amministratore di cose ecclesiastiche che vende non secondo le solennità prescritte, canone 1530 seg., altra quello del bestemmiatore ecc. Gli annessi che potessero aggiungere *gravità* sono fuori di considerazione. Cfr. canone 2206 seg.

Pel delitto di omissione in particolare *la consumazione* consiste nel non fare nel tempo prescritto, o nel tempo utile. « *Necare* videtur... et is... qui alimonia denegat » (Paolo, fr. 1, § 18, D. 25-3, 4) (2).

Della *consumazione* sia nel fare, sia nell'omettere, così il D'Annibale, 1, § 294: « Cum poenae non excedant proprium casum, nemo tenetur... nisi

---

(1) Se però un precetto comminatorio di pene determinate venisse inosservato, si applica la stessa regola.

(2) Vedi Ferrini, *Dir. Pen. Rom.*, Cap. IV, *Figura dei reati*; cfr. Sole, op. cit., 112 seg.; D'Annibale, I, § 296.

in ipsum latae sint nominatim... Quod si... lata fit poena nominatim..., tenet... *sed fort effectum secutum*... quia in formalibus verba cum effectu accipienda sunt». La legge colpisce atti giuridicamente nulli, ma come consumazione di *attentati* (1).

Della stessa consta: 1° quando sono posti gli atti *sufficienti* a costituirla; ad esempio, la consegna del denaro per la corruzione di una guardia; 2° quando si è ottenuto l'effetto; ad esempio, l'aborto avvenuto; 3° quando è trascorso il tempo prescritto od utile se si tratta di omissione.

Precedente legislativo dalle fonti è il c. 7, X, *De electione et elect. potest.*, I, 6, § 3: «Clerici si *contra formam istam* (la superiormente, §§ 1, 2, prescritta dal *Lateranense*, n. 1215) quamquam *elegerint*... noverint se suspensos...». Vedile sopra citt. Reg. 15, 23, 49, R. I. in VI.

Non solo per l'*entità* del delitto, ma la *certezza:* che *a)* sia avvenuto; *b)* sia ancora giuridicamente perseguibile. Vedi *inferius* quanto stabilisce al canone 2233, § 1, il legislatore per le *ferendae sententiae*; cfr. anche il canone 2222, § 2, il 2223, § 4.

(*Continua*) M. Pistocchi

DIRITTO CANONICO AMMINISTRATIVO

Non c'è dubbio che anche dal punto di vista scientifico o, come oggi dicono, dommatico, abbia la sua ragion d'essere il diritto canonico amministrativo. Se la Chiesa è società lecita, necessaria fino al punto che fuori di essa e senza di essa non può l'uomo oggi, dopo la risurrezione del Cristo, realizzare le mète supreme della sua vita; se è quindi una società necessaria e soprannaturale, constituita dal Cristo risorto tra gli uomini, per gli uomini, di uomini viatori su questa terra per realizzare i disegni di Dio nella storia, verso l'eterno; se attraverso venti secoli questa società ha saputo resistere a tutti gli assalti ed ha visto crollare tutti gli imperi e nascere tutte le unità politiche viventi; non si può, senza rendersi ridicoli, contestare alla Chiesa, socialmente organizzata, vivente e operante tra gli uomini, il suo diritto nel senso più completo, più autonomo, più rigoroso; che è quanto dire il suo ordinamento giuridico publico e privato, in rapporto al suo fine, esclusivamente suo, alla sua origine storica, esclusivamente sua, alla sua funzione sociale esclusivamente sua; non le si può contestare il suo patrimonio, cioè quella massa di beni, anche materiali, senza i quali sarebbe assurdo concepire una società

(1) La vendita non autorizzata di beni ecclesiastici, il matrimonio dei preti, ecc. non rientrano nel *conato* perchè gli atti non conducono, *natura sua*, all'effetto legale, can. 2212, § 1.

come la Chiesa di Cristo (cfr. Romani, *Elementa iuris Ecclesiae publici*).

Di questo patrimonio ci siamo proposti di discorrere in queste brevi note, per vedere come deve essere amministrato. A tal uopo occorrerà tener presente che questo non è tutto il diritto amministrativo, ma solo una parte di esso, una piccola parte anzi, eppure così vasta e così importante (1). Un diritto patrimoniale c'è quindi per la Chiesa come c'è per lo Stato, c'è nel diritto canonico, il sistema giuridico della Chiesa, come c'è nel diritto civile, il sistema giuridico dello Stato; e l'uno e l'altro deve essere conosciuto e deve essere armonizzato; ma armonizzare non è confondere, non è assorbire, è invece integrare, perché l'uomo, che nell'uno e nell'altro deve trovare la sua direttiva e la sua tutela, viva e salga verso la sua mèta.

Quindi erra chi pensa che « a stretto rigore non potrebbe aversi, nel diritto canonico, un diritto patrimoniale, un diritto amministrativo della Chiesa » (G. Forchielli, *Il diritto patrimoniale della Chiesa,* Padova, 1935, pag. 4) e mostra di non avere un esatto concetto né della Chiesa né dello Stato, né del diritto canonico, né del diritto civile, anzi del diritto *tout court,* ed ha l'aria di un superato dalla realtà della storia e dalla realtà della vita, quando è costretto a soggiungere: « Tuttavia un diritto patrimoniale della Chiesa esiste nella realtà, poiché vi sono dei soggetti di diritto patrimoniale, vi sono degli oggetti, dei rapporti giuridici instaurati dai soggetti in relazione alle cose ed in confronto allo Stato. E tutta questa materia, appunto, è il programma del nostro corso » (*ib.*). Si tratterà dunque di un corso universitario; il che, a nostro modesto parere, rende ancora più grave l'errore e la contradizione.

E come nello Stato c'è un patrimonio dello Stato stesso e un patrimonio delle persone giuridiche statali, Provincie, Comuni, Enti statali e parastatali, Università, Ospedali, ecc., così nella Chiesa ci può essere e c'è un patrimonio della Chiesa stessa come tale e un patrimonio delle persone giuridiche ecclesiastiche, diocesi, parrocchie, chiese, capitoli, benefici, ordini e congregazioni, seminari, ospizi, scuole, opere pie di ogni genere: in tal senso dispone il canone 1495 e 1497, dove troviamo definiti i beni ecclesiastici così: « beni temporali, sia corporali (immobili o mobili), sia incorporali, i quali appartengono o a tutta la Chiesa e alla Apostolica Sede o ad altra persona morale entro l'ambito della Chiesa ». Quindi pur ricono-

---

(1) Per il concetto generale di diritto publico e amministrativo v. Romani, *De norma juris,* § 9; *Introductio in jus,* p. 54 ss.; *Corso di diritto canonico per le università italiane* in « Rassegna di Morale e Diritto », 1937, fasc. 1.

scendo che differenze debbano intercorrere tra il diritto patrimoniale della Chiesa e quello dello Stato, almeno per la differenza del fine supremo prossimo dell'una e dell'altra società perfetta e originaria, non sembra esatto scrivere, senza dimostrare, che la differenza fondamentale tra i due ordinamenti di diritto patrimoniale si vede innanzitutto nel fatto che « lo Stato è unico soggetto titolare di tutto il patrimonio della collettività statuale », mentre « non si può dire lo stesso della Chiesa: la Chiesa non è titolare o proprietaria di tutto il patrimonio ecclesiastico (come, osserviamo noi, non lo è lo Stato di tutto il patrimonio publico civile); ci sono invece tanti patrimonii ecclesiastici separati e distinti (come ci sono nello Stato), ed i soggetti titolari sono più, e non uno solo e compatto ». Meno ancora si può dire che si potrebbero anche distinguere nella Chiesa « più patrimonii nazionali, perché non si dà mai il caso che del patrimonio ecclesiastico di una nazione la Chiesa disponga a favore di altra nazione »; no, no, così parla chi è straniero alla Chiesa, chi non sa che la Chiesa è Cattolica, cioè universale ed è anche supernazionale e devolve i suoi beni non a fini nazionali o politici, ma a fini di religione, di carità, a fini spirituali; per questo ha potuto e può fare tanto bene, *sine acceptione personarum,* non solo a Roma e all'Italia, ma all'Europa intera e a tutto il mondo; e a Roma, dove pulsa vigoroso il cuore di questa madre, arrivano ogni giorno somme da ogni parte dell'orbe e ne partono ogni giorno per ogni parte dell'orbe, per quelle parti che più ne hanno bisogno. Così la Chiesa ha salvato e sta salvando quello che è possibile salvare nella civiltà; e farebbe assai più e assai meglio se qua e là, per puerili o vessatorii preconcetti ipernazionalistici come quelli che qui rileviamo, non si intralciasse l'opera della Chiesa stessa.

Le cui persone giuridiche hanno una storia, un assetto, una perfezione anatomica e funzionale, un ordinamento così preciso che fa sentire, a chi le conosce, tutta la amarezza irriverente delle parole con cui il citato A. s'introduce nel suo corso universitario: « Ma questa distinzione non basta. Si ha un ulteriore frazionamento di soggetti titolari anche entro il campo nazionale: *è una vera e folta foresta di persone giuridiche* le quali crescono *più o meno liberamente,* più o meno esuberantemente a seconda delle legislazioni dei varii paesi ed il fervore dei fedeli » (*ib.*); dove la Chiesa, l'autorità ordinatrice, moderatrice, fecondatrice della Chiesa, non apparisce nep-

---

(1) Cfr. Romani, *De subiecto iuris;* id., *Institutiones iuris canonici,* lib. II, *De personis in genere;* id., *Jus canonicum de rebus,* Pars generalis; id., *Jus Ecclesiae publicum,* lib. II.

pure! Hanno un bel dire Padre Cappello, Mons. Ottaviani, ed altri coi loro volumi, di diritto publico, e un bel dire i canonisti viventi, a proposito delle persone morali (io non dico giuridiche e la ragione l'ho detta non una volta) ecclesiastiche; in questo corso universitario esse sono « una vera e folta foresta », non altro. Ma chi non è digiuno della cosa ben sa che persone ecclesiastiche oltre alla stessa Chiesa cattolica come tale, che ha per la sua stessa natura una personalità almeno pari a quella dello Stato, e oltre alla Sede Apostolica, sono quelle, e tutte e solo quelle, che la legittima autorità ha eretto o per una disposizione di diritto constituzionale, come le diocesi, le parrocchie, gli Ordini religiosi, le chiese e i benefizi, o con apposito atto erettivo, come i capitoli cattedrali, le università, gli instituti di carità, di beneficenza e di coltura; dei quali accenneremo altra volta. (Cfr. Romani, *Institutiones iuris canonici,* II, passim; *De subiecto iuris,* passim; *De bonis Ecclesiae temporalibus,* passim).

S. Romani.

TEOLOGIA PASTORALE

Brevi note di Teologia Pastorale sul matrimonio.

Premessa.

Ad un assiduo lettore, forse seniore tra gli abbonati del « Monitore », il quale mi ha ripetutamente pregato di trattare sistematicamente sul nostro periodico la nuova disciplina matrimoniale, ho ripetutamente risposto che mi sembrava opera vana, dacché molti altri, e forse troppi, hanno scritto in questi ultimi tempi sul diritto matrimoniale; ma egli ha insistito che appunto per questo occorreva dare idee chiare, succinte e precise, specialmente per norma dei sacerdoti in cura di anime nei vari paesi d'Italia e colonie. E le insistenze sono state tali, e per me così autorevoli, che mi sono creduto in dovere di cedere. Darò quindi un profilo della nuova disciplina matrimoniale, tenendo presenti i sacerdoti in cura di anime nel Regno, specialmente nei paesi di confine, nelle Colonie e nell'Impero; terrò così l'occhio fisso alla realtà pratica della vita pastorale anche quando meno sembri e quando sarò costretto per esigenze sistematiche facili a comprendersi, a toccare, sia pure solo per ricordarli, principii dottrinali. Del resto non saprei concepire una pratica che prescindesse assolutamente da tali principii. Aggiungo che queste brevi note potranno servire anche di aiuto per le istruzioni da dare al popolo sur un argomento così vitale per la vita dei singoli, delle famiglie

e della Patria; né sarà inutile rilevare che esse sono nate da un decennio di esperienze parrocchiali. Ma affinché meglio rispondano alla realtà attuale, prego vivamente il lettore di darmi i suggerimenti che riterrà opportuni, sia in linea di massima, sia sui dettagli: e particolarmente grato sarò a coloro che mi proporranno questioni e mi segnaleranno difficoltà e soluzioni che loro stessi avranno potuto incontrare o trovare o intuire sul campo pratico dell'apostolato.

Concetti fondamentali.

Intanto il primo punto da porre bene in sodo nel popolo cristiano è il concetto stesso del matrimonio: non sarà mai troppo quello che si farà su questo punto, dacché esso è stato fuorviato o addirittura stravolto anche dove meno sembrerebbe, per dar luogo ad un naturismo e ad un sentimentalismo iperbolico e diabolico. Si dice che il matrimonio è l'unione dei cuori o l'unione delle anime o l'unione dei corpi in funzione della fusione delle anime e delle vite; si fa di tutto per denigrare il concetto tradizionale di contratto e sostituirlo con quello sibillino di instituto di diritto publico e simili fantasticherie, che non si sanno definire neppure da coloro che le propongono.

Da tali aberrazioni si traggono poi conseguenze pratiche strabilianti ed estremamente rovinose nel campo del diritto publico o privato.

Contro tali pervertimenti ed aberrazioni il Pastore di anime non può restare indifferente, come non è potuto rimanere indifferente il Papa, Pastore delle anime di tutto il mondo; egli deve invigilare; egli deve radicare nelle anime che gli sono affidate quei concetti e quei precetti che il S. Padre, riallacciandosi alla dottrina costante della Chiesa, ha recentemente e solennemente rinnovati nella mirabile enciclica *Casti connubii*; è inutile fare le encicliche per archiviarle dopo una vita e una attualità che dura, come la rosa, *l'espace d'un matin*. Ora è bene tener presente che il matrimonio non l'hanno fatto gli uomini; ma questi l'hanno accettato dalla natura loro stessa, dalla esigenza insita nel genere umano e dall'espresso comandamento di Dio, autore della natura, a conservare la specie che è come un conservamento dello stesso individuo; (cfr. Romani, *Elementa juris Ecclesiae publici; De societate domestica*): questo l'uomo lo sa bene e sa che secondando la sua vocazione al matrimonio uno assume responsabilità formidabili, le quali sono inseparabili dello stato coniugale; vi ineriscono prima ancora che lo Stato o la Chiesa legiferi e vi inerirebbero anche se le leggi umane non esistessero affatto su tale tema.

Se così è, si comprende come l'assunzione di tale stato non posa essere imposta da mezzi e da finalità contingenti; ma deve essere lasciata alla vocazione di ciascuno; il quale commisurando sé stesso ai doveri gravissimi inerenti allo stato coniugale, lo assuma con atto spontaneo, libero e solenne della sua volontà, come olocausto di se stesso; e in ciò, beninteso, sono completamente alla pari tanto l'uomo quanto la donna: l'uno e l'altra sanno e debbono sapere che compiono un atto di dedizione completa dell'uno all'altro in ordine al realizzo di un superiore fine comune; staccare da questa autodecisione il più solenne e il più grave atto della vita umana è una follia, che presto o tardi si sconta a caro prezzo.

Ecco perchè il *matrimonio è essenzialmente un contratto, per il quale, due persone di sesso diverso, giuridicamente capaci, dànno l'una all'altra il mutuo, esclusivo, irrevocabile diritto in ordine alla generazione e alla educazione della prole.* In questa convenzione irrevocabile i soggetti sono l'uomo e la donna giuridicamente capaci; l'oggetto è il diritto di ciascuna parte ad ottenere dall'altra tutto quanto occorra per la generazione ed educazione della prole e quindi per la formazione e per lo sviluppo della famiglia; il fine principale è proprio questa formazione di una famiglia con la generazione e la educazione della prole; ma è chiaro che con questo fine principale altri ve ne sono connessi e inerenti per la natura stessa delle cose, come il mutuo aiuto materiale e spirituale dei coniugi e un preservativo o rimedio contro le degenerazioni dell'istinto sessuale. Chi vuole il matrimonio vuole con ciò stesso tutte queste cose e chi vuole queste cose vuole con ciò stesso anche il matrimonio, il quale è quello che è, al di sopra degli umani arzigogoli e delle umane aberrazioni. Quindi per la validità del contratto matrimoniale si richiede ed è sufficiente che il fine principale almeno non sia espressamente escluso con atto positivo della volontà, o più precisamente che non sia escluso il *diritto* reciproco e quindi la reciproca obligazione ad avere dall'altra parte tutto quanto sia necessario per il raggiungimento di quel fine essenziale: *il diritto e il dovere* scambievole; anche se si prescinde dall'*esercizio* di tale diritto o se esso esercizio si sottopone a restrizioni, senza pregiudizio del dovere, come rinunzia di fatto all'uso di un diritto; ma ognun vede che una rinunzia siffatta è cosa che solo in casi eccezionali potrà verificarsi; come ritengono i teologi si sia verificato nel matrimonio, vero matrimonio, tra Maria Santissima e S. Giuseppe, purissimi sposi. Caso quindi non solo raro, ma unico nella storia.

Comunque il principio occorre affermarlo perché si comprenda l'essenza del matrimonio, il quale sussisterebbe anche se i contraenti

non avessero la speranza, pur avendone il desiderio, della prole; e d'altra parte se il fine principale non è positivamente escluso, è lecito ai contraenti aggiungerne altri non illeciti, come la sistemazione economica, il miglioramento della condizione sociale, la pacificazione di famiglie o di popoli.

Il contratto matrimoniale, quale abbiamo delineato, sussiste nell'ordine stesso naturale: ma ogni cristiano deve sapere che Gesù Cristo ha elevato tale contratto all'ordine soprannaturale, alla dignità di Sacramento; il canone 1012 esordisce solennemente il sistema di diritto matrimoniale con l'affermazione di questi principii:

« § 1. Cristo Signore ha elevato alla dignità di Sacramento il contratto stesso matrimoniale tra battezzati;

« § 2. Quindi tra battezzati non può sussistere contratto matrimoniale valido senza essere con ciò stesso Sacramento ».

Ne consegue che non si richiede che due battezzati espressamente intendano di contrarre il Sacramento del matrimonio, basta invece che intendano seriamente di contrarre valido matrimonio; né possono stralciare il contratto dal Sacramento: onde il Sacramento sussiste anche se i contraenti per la loro ignoranza non ci pensano, anche se non ci credono, sempre che intendano sposare seriamente e non ostino impedimenti dirimenti. E ne segue pure che il matrimonio tra non battezzati non è Sacramento; ma diventa Sacramento col successivo Battesimo, senza bisogno di rinnovare il consenso. Questo punto è assai importante ed è bene tenerlo presente non solo presso i pagani, ma anche nei paesi cristiani, dove non mancano coloro che nulla o quasi sanno della loro fede e vivono come i pagani.

Nei Sacramenti si suol distinguere volgarmente una materia ed una forma; così nel battesimo materia è l'acqua e forma è la formula recitata dal ministro con l'intenzione di battezzare. Nel matrimonio la distinzione apparisce meno, ma c'è: si ritiene come materia *remota* la persona stessa dei contraenti da darsi scambievolmente per il fine principale del matrimonio; come materia *prossima* la stessa dedizione reciproca dello *jus in corpus in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem*; come forma l'espressione di questo mutuo diritto, come ministri quindi gli stessi contraenti.

Se si farà comprendere bene ai fedeli che essi sono i ministri di questo Sacramento, si otterrà da loro una preparazione assai più accurata e una celebrazione più degna; occorre ridestare nelle coscienze il *sensus Christi* che è il senso della realtà supernaturale; ci vorrà fatica e pazienza; ma solo a questo patto si rigenerano le anime e la società. La importanza fondamentale del consenso per il valore del matrimonio fa sì che su di esso il pastore deve rivol-

gere tutta la sua attenzione, tutte le sue cure; tante cause matrimoniali, e forse la maggior parte, nascono da questo delicatissimo punto e in numero certo non piccolo sono dovute a negligenze di Pastori. E di qui anche tanti danni individuali e sociali presso tutti i popoli. Mentre negli altri Sacramenti egli stesso è il ministro, qui ministri sono gli sposi, quindi il pastore deve lavorare per formarli ministri idonei e consapevoli, quanto meglio potrà.

s. r.

ASCETICA SACERDOTALE

Commentando l'Enciclica " De Sacerdotio Catholico ".

Una premessa.

« Medius autem vestrum stetit quem vos nescitis » (Joan. Ev., c. I., v. 26). Così il Battista diceva alle turbe che attratte dalla sua ardente parola venivano a lui sulle sponde del Giordano per essere battezzate. Tra quella moltitudine di persone di ogni condizione stava Gesù il predetto dai profeti, il prefigurato per tanti secoli, l'aspettato da tante generazioni. Però nessuno lo conosceva.

Quello che diceva S. Giovanni il Precursore può ripetersi anche oggi a tanti di colui che è il continuatore dell'opera di Cristo, anzi « come ben a ragioe si suol dire, è davvero " alter Christus " » cioè del Sacerdote. Molti non lo conoscono affatto, altri considerano il suo ministero come una professione qualsiasi, altri ancora non apprezzano la sublimità dei sacri poteri dei quali è investito. Perciò non viene ascoltata la sua dottrina che è la dottrina stessa di Cristo e talvolta è disprezzata la sua stessa persona non ricordando quanto ha detto lo stesso Cristo quasi identificadosi in esso: « Qui vos spernit me spernit ». Anche tra coloro che più frequentemente godono dell'opera sua, apprezzano la sublimità del sacerdozio, la sua divina origine, la sua soprannaturale missione? Pochissimi poi sono quelli che assistono ad una sacra Ordinazione che tanto gioverebbe per farsi un concetto, dalle cerimonie della sacra Liturgia, della grandezza di colu che è stato eletto « in sortem Domini ».

L'angelo del Signore.

Il Sacerdote è l'angelo visibile che Dio ha posto in mezzo alle anime dei fedeli ed è inviato in tutte le parti della terra per dilatare il Regno di Gesù Cristo. Se viene tolto quest'angelo è tolta la guida per conoscere la via della verità e della vita eterna. Dove non vi è

il Sacerdote cessa il Sacrificio unico e vero della Nuova legge, non risplende la luce della divina parola, non discende nelle anime il balsamo del conforto e del perdono. Dove non vi è il Sacerdote si spegne la fede, inaridiscono le opere di carità, diventano deserti i sacri templi e il pubblico culto al vero Dio viene completamente a mancare. Sono vuoti i sacri tabernacoli, non sale più il mistico incenso innanzi agli altari, le anime rimangono abbandonate come gregge senza pastore. Dove manca il Sacerdote manca il Pane vivo disceso dal Cielo per nutrimento delle anime, gli afflitti non trovano conforto, non sono ammaestrati gli ignoranti, i morenti sono senza chi apra ad essi le porte della beata eternità, i defunti rimangono privi del Sacrificio di propiziazione e perdono.

Dove invece vi è quest'angelo del Signore le anime rinascono alla vita soprannaturale della grazia, viene dispensata la parola di Dio che feconda le virtù cristiane. La fede viene illuminata, è accesa la carità, è sorretta la speranza. Il Sacerdote offre a Dio il Sacrificio di adorazione, di preghiera e perdono. Dalla culla alla tomba anzi anche oltre le soglie dell'eternità il Sacerdote è l'angelo che accompagna sempre le anime fino a schiudere ad esse le porte del Cielo. Ma, giova ripeterlo, quanto pochi sono coloro che apprezzano così sublime missione che è una continuata partecipazione della missione stessa di Gesù Cristo!

La parola del Papa.

Per questo il Santo Padre Pio XI ha emanata l'ispirata Enciclica *De Sacerdotio Catholico* — Ita quidem ut non modo qui praeclarissimum christianae fidei donum retinent, sed etiam qui recta sinceraque mente veritatem expetunt excelsam Catholici Sacerdotii maiestatem ejusque, ex divinae Providentiae consilio, omnibus perutile munus agnoscant ». Tutti dunque con queste Lettera sono chiamati allo studio delle sublimi prerogative del Sacerdozio Cattolico affinchè avendone di esso il giusto concetto, abbiano ad averlo anche nel debito onore e stima. In modo particolare però devono amarlo e stimarlo « qui coelesti quodam instinctu ac nutu ad sacra capessenda vocantur ». Quindi l'importantissimo documento dovrebbe essere molto frequentemente richiamato alla memoria di ogni Sacerdote contenendo altissimi insegnamenti dogmatici e pratici.

Il Santo Padre infatti con chiarezza di dottrina espone l'origine divina del sacerdozio e la sua missione — partecipata continuazione del Sacerdozio di Cristo —. Egli mostra il Sacerdote all'altare sul quale « una sola medesima è la vittima e Colui che ora la offre mediante il ministero dei Sacerdoti è quello stesso che allora offrì sè medesimo sulla Croce essendone diverso soltanto il modo ».

« Donde apparisce luminosamente l'ineffabile grandezza del Sacerdote umano che ha il potere sullo stesso Corpo di Gesù Cristo rendendolo presente sui nostri altari ed offrendolo in nome di Cristo stesso ».

Oltre questo potere che esercita sul Corpo reale di Gesù Cristo il Sacerdote ha ricevuto altri poteri eccelsi e sublimi sul corpo mistico di Lui essendo costituito dispensatore dei misteri di Dio nell'amministrazione dei Sacramenti che sono come tanti canali per i quali giungono alle anime le acque salutari della Redenzione. Tra questi uno è così formidabile « che Iddio non ha dato nè agli Angeli nè agli Arcangeli » come dice S. Giovanni Crisostomo. È il Sacramento col quale a chi ha le debite disposizioni vengono rimessi i peccati. E « quis potest dimittere peccata nisi solus Deus? ». Poteri eccelsi questi conferiti al Sacerdote e poteri stabili e perpetui perchè congiunti all'indelebile carattere impresso nell'anima sua nella sacra Ordinazione e che nessuna umana fragilità potrà cancellare. Inoltre il Sacerdote ha il « ministerium verbi », altra funzione e altro diritto e dovere insieme a lui conferite da Gesù Cristo quando ha intimato agli Apostoli e per essi a tutti i loro successori nel Sacerdozio: « Euntes in mundum universum praedicate evangelium omni creaturae ».

Un dovere.

Tutto questo esige una santità di vita che avvicini al Sommo Sacerdote Gesù. La santità propria, distinta dei Sacerdoti deve essere conforme alla loro dignità e missione. Come essi sono innalzati sopra il popolo in forza del sacro carattere, così per esso la loro santità ha doti particolari, inconfondibili. Quindi deve risplendere in essi una purezza angelica mentre sono chiamati ad offrire ogni giorno a Dio l'« Hostiam puram, sanctam, immaculatam ». Ad essa deve congiungersi una preghiera assidua e fervorosa a somiglianza di quella del divino Maestro il quale « erat pernoctans in oratione Dei ». Deve il Sacerdote essere animato dallo spirito di sacrificio chiamato come è alla salvezza delle anime e per essere questo il suo principale dovere. Deve anche in questo imitare il Figlio di Dio il quale « venit quaerere et salvare quod perierat » e ciò fino ad immolare se medesimo sulla Croce. Insegna S. Tomaso « che ad esercitare convenientemente i sacri Ordini non basta una bontà qualunque, ma si richiede una bontà eccellente ». Perciò i Sacerdoti che la Chiesa ha creduti degni di innalzare agli onori degli altari vissero di questa santità del tutto conforme al Sommo Sacerdote Gesù. Sembra che ogniqualvolta la Chiesa stessa decreta gli onori degli altari a questi perfetti imitatori dell'Eterno Sacerdote dica a

quanti sono ancora viatori in terra e continuatori dell'opera della Redenzione: « Inspice et fac secundum exemplar ». Vivi della sua vita interiore, del suo zelo apostolico con la vigilanza continua di te stesso per raggiungere la medesima perfezione, la stessa santità.

Il Santo Padre ricorda questi eroici modelli nella Sua Lettera rivolgendosi in modo squisitamente paterno particolarmente ai Sacerdoti additando ad essi queste glorie del Sacerdozio cattolico: « Hoc praecipuum — Catholici Sacerdotii — ornamentum (la santità) adeo valet ut eo remoto, ceterae animi laudes nihil fere possint, eo vero presente, etsi ceterae dotes non eminent, res tamen mirabiles peragi possut, quod — ut duo instar plurium sint — S. Josephus a Cupertino ostendi et recentiore aetate demississimi animi vir Joannes M. Vianney quem universis animarum curatoribus exemplum eumdemque coelestem Patronum statuimus ».

Una lacuna.

Liturgicamente non sono ricordati. Ma quanto sarebbe bello ed edificante che nelle feste di questi Santi venissero richiamate con distinta e propria Liturgia quelle prerogative e quelle virtù, quegli eroismi di apostolato che sono propri solo dei Sacerdoti Santi. Oltre che essere ciò una giusta glorificazione del Sacerdozio, cosa quanto mai conveniente, sarebbe un eccitamento sempre maggiore per ogni Sacerdote che ogni giorno celebra la Messa ed è tenuto alla recita dell'Ufficio divino a vivere secondo la propria vocazione come esorta lo stesso Santo Padre: « Quam ob rem videte — cohortatione ad vos utimur Doctoris Gentium — videte vocationem vestram, quia si haec animo cogitationeque contemplati fueritis, facere neutiquam poteritis quin cotidie pluris gratiam aestimetis, vobis sacros suscipientibus Ordines collatam, atque spiritus strenue sumatis ut — digne ambuletis vocatione qua vocati estis ». L'insegnamento e l'esortazione non potevano essere più autorevoli e chiari.

Oggi è lecito e doveroso essere ottimisti nel guardare al Clero. L'azione dello Spirito Santo che conduce e vivifica la Chiesa si manifesta ai nostri giorni con un'ondata di grazia che ci deve riempire di gratitudine e della speranza più bella. Oggi forse più che ieri i Sacerdoti decimati nel numero ed oppressi dal lavoro sentono la sete della santità. Questa santità non si può concepire se non con l'intima e vitale unione a Gesù Cristo Sacerdote. Così sono vissuti i Sacerdoti « quorum memoriam agimus in terris ». Una più giusta e distinta lode delle loro virtù ed esempi sarebbe uno stimolo efficacissimo ad imitarli essendo ogni Sacerdote chiamato assai di frequente a riflettere con S. Agostino: « Si et isti cur non ego? ». È

necessario vedere la santità sacerdotale nella sua vera e bellissima luce e questa risplende in coloro che ora in Cielo formano « l'almus Sacerdotum chorus ».

Alcune opinioni divergenti dalle numerose ed autorevoli adesioni alla iniziativa per l'introduzione nella Liturgia del *Commune Confessorum Sacerdotum* (cfr. « Palestra del Clero », 10 giugno-10 luglio-10 agosto, « Monit. Eccles. », settembre-novembre 1935, « Monit. Eccles. », febbraio, « Osserv. Rom.», 5 luglio 1936) sembrano mancare di quella giusta comprensione che è necessario avere della insuperabile ed inconfondibile dignità del Sacerdozio che è l'oramento più fulgido della Chiesa e ne costituisce il fondamento secondo insegna S. Gregorio Papa: « E che altro significano le basi del Tempio se non i Sacerdoti della Chiesa? Questi infatti portando il peso del governo spirituale sostentano con le loro spalle tutto l'edificio ». (*Hom. in Evang.,* Marc., I, 17).

Opere sacerdotali.

Le innumerevoli opere di bene che in ogni tempo illustrarono la Chiesa sono monumenti imperituri e fulgidissimi della santità e zelo sacerdotale.

Gli istituti religiosi che sono le più belle scuole di virtù, dove germogliarono e si perfezionarono tante anime sante furono fondati in massima parte da Sacerdoti santi. Le molteplici opere di carità sempre così fiorenti nella Chiesa e che anche oggi creano eroismi che sono propri delle anime grandi e generose sono legate al nome di infaticabili Ministri del Signore. Basti ricordare per tutti l'eroe della carità S. Vincenzo De Paoli. E che dire dell'apostolato della gioventù? Il Santo Padre ne fa particolare memoria: « Est enim vero Sacerdos ex divino afflatu mandatoque suscepto praecipuus christianae juvenum educationis apostolus idemque indefatigabilis adsertor ». Chi non ammira in questo S. Giovanni Battista de la Salle, S. Giovanni Bosco? E chi può numerare lo stuolo immenso dei santi evangelizzatori del Regno di Cristo nel mondo? Anche questi vengono ricordati nella storica Enciclica: « Atque etiam missionalium opera qua ea tum luculenter se diletandi facultatem extendit, qua ex divina virtute Ecclesia praedita est, provehitur maxime et ad felicem exitum deducitur a sacrorum administris qui fidei proecones caritatisque sequestres innumeris exanclatis laboribus, divini Regni fines usque quaque proferunt atque propagant ». Queste parole costituiscono un magnifico elogio delle fatiche apostoliche di tanti Sacerdoti che si sono santificati dilatando con santo ardore apostolico la fede nel mondo.

A tutti questi eroi vanno aggiunti quanti nella cura delle anime rimangono vivi esempi di virtù pastorali, profondendo i tesori di santità e zelo del quale erano ricche le loro anime. Basti ricordare tra essi S. Giovanni Battista Maria Vianney già accennato dallo stesso Santo Padre.

Come chiaramente apparisce è un magnifico, glorioso esercito di anime grandi le quali meritano certamente di essere con distintissime lodi ricordate nella celebrazione delle loro feste affinchè i Sacerdoti sieno maggiormente illuminati intorno agli esempi di virtù sacerdotali che sono tenuti ad imitare ed i fedeli che seguono la preghiera liturgica della Chiesa apprezzino sempre più e sempre meglio chi è il Sacerdote e quale è stata, è, e sarà la sublime missione del Sacerdozio Cattolico.

P. G., d. M. Capp.

Ancora sul " diritto ecclesiastico ".

L'anonimo del « Diritto concordatario » replica (anno II, n. 1, pag. 19-20) e conclude: « Possiamo, quindi, con tutta soddisfazione concludere: Mons. Romani si è spiegato, *causa finita est* ». Io non posso dire altrettanto, perché l'anonimo contradittore ancora non s'è spiegato, a meno non abbia inteso riconoscere i suoi errori. Essi sono due — I: È errore intendere il diritto ecclesiastico « *stricto sensu* come il complesso delle norme giuridiche che uno Stato emana nella sfera della sua sovranità in materia religiosa » (cit. rivista, anno I, n. 3, pag. 107); — II: È errore leggere nella mia noticina quello che non c'è: errore questo che l'egregio anonimo avrebbe facilmente evitato se avesse ben letto il testo e se avesse anche posto ben mente con chi parlava. Ma forse l'errore non è colpa sua, dacché nell'ultimo corsivo, da capo a fondo, fa dire alla mia lezione quello che non dice, come potrà facilmente rilevare chi legge i due testi. Stando così le cose, la vera questione rimane al punto di prima; ma per quanto si riferisce al « Monitore » la considero chiusa, e con onore, pronto a riprenderla, se mai, su « Rassegna di Morale e Diritto», a patto che sia contenuta, com'è dovere, sul binario della oggettività e della correttezza e che il testo sia integralmente riportato sulle due riviste, e che si firmi per intero.

Silvio Romani.

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Aloysius Traglia, Archiep. Caesarien., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16